## Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

#### N. 33/2003

OGGETTO: Procedura di nomina del segretario. Facoltà del Sindaco o del Presidente della Provincia di nominare d'ufficio un segretario in posizione di disponibilità.

L'anno duemilatre addì 19 del mese di febbraio alle ore 16.55 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente
<ul> <li>SUSTA Avv. Gianluca</li> </ul>	Presidente	SI
<ul> <li>ALBERTI Prof. Piergiorgio</li> </ul>	Vicepresidente	SI
<ul> <li>CARLINO Dott. Carmelo</li> </ul>	Consigliere	SI
• DI BELLO Dott.ssa Rossana	Consigliere	SI
<ul> <li>MAGGIORE Dott. Giuseppe</li> </ul>	Consigliere	SI
<ul> <li>PAOLINI Dott. Carlo</li> </ul>	Consigliere	SI
<ul> <li>SAFFIOTI Dott. Carlo</li> </ul>	Consigliere	SI
<ul> <li>TALARICO Dott. Carmine</li> </ul>	Consigliere	SI

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Gianluca Susta.

Sono presenti alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone e la Dott.ssa Enrica Spicaglia.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale**, **Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

## Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

#### DELIBERAZIONE N. 33 DEL 19 FEBBRAIO 2003

Oggetto: Procedura di nomina del segretario. Facoltà del Sindaco o del Presidente della Provincia di nominare d'ufficio un segretario in posizione di disponibilità.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota n.3783 del 06.11.2002, acquisita al prot.23329 del 07.11.2002, con cui la Sezione regionale Sicilia, nel rappresentare la persistente vacanza di una sede di segreteria, chiedeva a questa Amministrazione se il Sindaco potesse "d'autorità nominare, quale segretario titolare, uno dei segretari disponibili e se, in caso di mancata accettazione e presa di servizio fosse applicabile il comma 14, dell'art. 19, del D.P.R. 465/1997";

Richiamato l'art.17 del vigente CCNL di categoria ai sensi del quale: "1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997. 2. A tal fine, a seguito dell'avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell'Agenzia competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula. 3. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all'art.13, comma 10, e dell'art.19, comma 14, del DPR n.465/1997.";

Visto l'art. 13, comma 10, del D.P.R. 465/1997 ai sensi del quale "la mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo";

Visto l'art. 19, comma 14, del D.P.R. 465/1997 il quale prevede che "Il segretario in disponibilità, qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo decade automaticamente dall'iscrizione all'albo";

Considerato che l'art.17, comma 2, del CCNL di categoria sembra consentire la nomina d'autorità di un segretario collocato in posizione di disponibilità, previa richiesta e doverosa trasmissione da parte della Sezione

## Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

regionale competente, dell'elenco dei segretari iscritti, che non siano già titolari di incarichi presso altri enti;

Ritenuto che siffatta previsione deve essere letta congiuntamente al successivo comma 3, dell'art.17 del CCNL, che prevede *ope legis* la cancellazione dall'albo del segretario disponibile, non solo in caso di mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo ma anche in caso di mancata accettazione della sede senza giustificato motivo;

Considerato che la *ratio* del sistema delineato dalle richiamate disposizioni è agevolare la copertura delle sedi di segreteria vacanti e ridurre l'elevato numero dei segretari in posizione di disponibilità che gravano sul bilancio dell'Agenzia;

Considerato pertanto che, qualora il procedimento di nomina si riferisca ad un segretario in posizione di disponibilità, l'atto di accettazione del segretario e la sua presa di servizio sono da ritenersi atti dovuti salvo ricorrano le condizioni del giustificato motivo;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.P.R. 465/1997;

Tutto ciò premesso e considerato;

A maggioranza dei voti, con il voto favorevole del Presidente Susta, del Vicepresidente Alberti e dei Consiglieri Di Bello, Maggiore e Talarico, e con il voto contrario dei Consiglieri Carlino, Paolini e Saffioti:

#### **DELIBERA**

- Il Sindaco o il Presidente della Provincia possono nominare d'ufficio un segretario collocato in posizione di disponibilità, a prescindere dall'eventuale candidatura o preventiva manifestazione di volontà dello stesso. Il segretario così nominato, nel caso non accetti o non prenda servizio senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.
- 2. La Direzione generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.